ALLEGATO alla deliberazione di C.C. n. XXXXX



**COMUNE DI ACQUASANTA TERME**

**Provincia di Ascoli Piceno**

**REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA GESTIONE DELL’AREA DENOMINATA “LU VURGHE”**

approvato con delibera di C.C. n. XXXX

**SOMMARIO**

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – OGGETTO E VIGILANZA pag. 3

Art. 2 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE pag. 3

Art. 3 – DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE pag. 4

Art. 4 – MISURE STRAORDINARIE IN ORDINE

 ALL’EMERGENZA COVID-19 pag. 5

**CAPO II – DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE DI PERTINENZA DELL’EX MATTATOIO**

Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DELL’AREA pag. 6

Art. 6 – DISCIPLINA DEI POSTEGGI pag. 6

Art. 7 – RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGI pag. 7

**CAPO III – NORME IGIENICO SANITARIE DI NETTEZZA URBANA E SICUREZZA**

Art. 8 – DISPOSIZIONI GENERALI pag. 8

Art. 9 – MISURE DI SICUREZZA pag. 9

Art. 10 – PULIZIE DELLE AREE OCCUPATE pag. 9

Art. 11 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI pag. 10

**CAPO IV – SANZIONI E NORME FINALI**

Art. 12 – SANZIONI pag. 10

Art. 13 – NORME DI RINVIO pag. 11

# CAPO I

# DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1**

**Oggetto e vigilanza**

1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo dell’area di accesso e di balneazione delle sorgenti termali “Lu Vurghe” nonché dell’area di proprietà comunale di pertinenza dell’immobile censito al NCEU, foglio n. 47, part. 576 C.E.A. – ex mattatoio comunale, ove verranno individuati degli stalli destinati al posizionamento di strutture per la somministrazione di alimenti e bevande; il tutto al fine di razionalizzare e migliorare la gestione dell'accesso all’area da parte degli utenti ed evitare situazioni di degrado ed incuria.

2. Le sorgenti termali “Lu Vurghe” si trovano ad Acquasanta Terme, nella **frazione di Santa Maria**.

Vi si accede da una stretta stradina nella Frazione, nei pressi del civico 47/49 lungo un percorso che si snoda in **discesa,** fino ad incontrare l’area sopra individuata, per poi riprendere con il tratto finale più ripido, ma facilitato da gradoni e corde che fungono da corrimano.

3. La razionalizzazione e la migliore gestione dell'accesso alla spiaggia libera da parte degli utenti si concretizzerà assicurando la presenza di servizi igienici, la pulizia dell’area in prossimità della sorgente, nonché del percorso di accesso alla sorgente stessa, la gestione dell’area di pertinenza dell’immobile comunale (ex mattatoio) ed infine la gestione degli stalli da adibire a somministrazione di alimenti e bevande.

4. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è affidata alle forze dell’ordine e al Servizio di Polizia Locale.

# Art. 2

**Durata della concessione**

1. Le concessioni disciplinate dal presente regolamento avranno durata dal 01 giugno al 30 settembre di ciascun anno (per il primo anno di validità del presente regolamento l’avvio è fissato al 15 giugno).

2. La Giunta Comunale, tramite apposito atto, può autorizzare il prolungamento dell’apertura della stagione balneare, oltre il periodo suddetto fermo restando l'obbligo di assicurare i servizi con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Regolamento.

# Articolo 3

**Disposizioni di ordine generale**

1. Nell’area oggetto del presente regolamento e in tutta l’area/percorso di accesso alle sorgenti termali, nell’area di proprietà comunale, sulle spiagge, varchi di accesso alla battigia e assimilati, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato**:**

1. esercitare, senza la preventiva autorizzazione del Comune qualsiasi attività a scopo di lucro che esuli da quelle di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate dall’Ente sull’area di proprietà concessa alle imprese esercenti;
2. accedere, transitare e sostare con veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli adibiti a servizi di polizia e soccorso e di quelli specificatamente autorizzati dalle competenti autorità comunali o necessari per eventuali operazioni di pulizia della spiaggia e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande.
3. Il transito e la sosta di qualsiasi altro veicolo dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale previa presentazione di apposita istanza.
4. collocare tende e roulotte, camper e simili nella spiaggia aperta al pubblico uso;
5. il pre-posizionamento delle attrezzature da spiaggia o comunque l’abbandono delle stesse sulla battigia: le attrezzature dovranno essere collocate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell’area e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso;
6. condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale qualora non munito di guinzaglio o museruola a disposizione;
7. compiere atti o giochi e praticare attività ludico sportive, che possano arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocumento all'igiene dei luoghi;
8. accendere fuochi o fornelli in ambienti diversi da quelli regolarmente adibiti a cucina;
9. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sull’intera area e percorsi di accesso alla sorgente, nelle aree di proprietà comunale, nella sorgente e sulla spiaggia;
10. esercitare qualsiasi attività di tipo sportivo e/o ludico nelle acque della sorgente nonché sulle spiagge;
11. lasciare, dopo le h. 20:00, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altro tipo di attrezzature, sulla spiaggia;
12. tenere accesi ad alto volume apparecchi di diffusione sonora (radio, lettori cd, dvd, mp3 e similari);
13. campeggiare o pernottare anche senza l'ausilio di tende o sacchi a pelo;
14. sulla spiaggia è fatto divieto di assembramento ed è fatto obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa sanitaria vigente;
15. È obbligatorio che le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraie, ecc.) siano distanziate di almeno 2 mt. l'una dall'altra;
16. È fatto divieto di posizionare strutture finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande di tipo itinerante ad una distanza inferiore a 500 metri dall’area di pertinenza dell’immobile comunale individuata all’art. 1.

2. Lungo il percorso di accesso alla spiaggia verrà posizionata apposita cartellonistica con indicazione recante gli obblighi di comportamento e le misure di sicurezza da adottare.

3. Il Comune di Acquasanta Terme è esonerato da ogni responsabilità per danni che dovessero verificarsi in violazione delle suddette disposizioni.

**Art. 4**

**Misure straordinarie in ordine all’emergenza COVID-19**

1. Le misure di contenimento dettate dall'emergenza COVID-19 comportano l'esigenza di porre in essere una serie di accorgimenti atti a prevenire la diffusione del virus, specifiche misure volte a monitorare gli ingressi alla battigia, nonché a verificare la disponibilità degli spazi fruibili sull'arenile, al fine di rispettare le distanze interpersonali previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. È pertanto vietato formare assembramenti di qualsiasi tipo, necessario mantenere la distanza interpersonale minima prevista tra gli individui tanto sulle spiagge che all’interno delle acque e degli spazi formanti le cd. “piscine naturali”.

**CAPO II**

**DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE DI PERTINENZA DELL’EX MATTATOIO**

**Art. 5**

**Individuazione dell’area**

1. Il Comune di Acquasanta è proprietario dell’area di pertinenza dell’immobile censito al NCEU al foglio di mappa n. 47, part. 576 C.E.A. (ex mattatoio comunale) sita a metà strada del percorso che conduce dalla Via Salaria in Frazione Santa Maria alla spiaggia de “Lu Vurghe”.
2. L’amministrazione intende destinare ad area vendita/preparazione di “street food” due posteggi delle dimensioni di m. 5 x 3 ciascuno oltre area per il posizionamento di panche/tavolini dalla parte opposta della strada per metri 5x2 ciascuno per un totale di 25 mq ciascuna.

**Art. 6**

**Disciplina dei posteggi**

1. L’utilizzo dei posteggi, come individuati ai sensi dell’articolo precedente, è disciplinato come segue.

2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.

3. È assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati, a tutela di interessi pubblici e privati, al regolare e sicuro funzionamento dell’intero complesso ed alla sua agevole frequentazione quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare.

4. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

5. È vietato l’uso di tende le cui dimensioni impediscano la libera circolazione degli acquirenti.

6. È altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

7. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica a condizione che il volume sia minimo e, comunque, tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

8. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato ed è vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento ed alla relativa individuazione dei posteggi.

9. È vietato svolgere l’attività non rispettando gli orari e le modalità di esercizio stabiliti con apposito provvedimento dell’organo comunale competente, che costituisce logico complemento del presente Regolamento.

10. È vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla vigilanza.

11. È vietato installare strutture fisse o apportare modifiche sull’area di proprietà comunale, non preventivamente concordate con l’Amministrazione.

12. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. I generi alimentari posti in vendita su area pubblica devono essere tenuti in vista, in modo che possano essere ispezionati agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari della Vigilanza sanitaria. È fatto assoluto divieto di porre in vendita alimenti e bevande non conformi alle disposizioni sanitarie in vigore.

# Art. 7

**Rilascio delle concessioni di posteggi**

1. I posteggi sopra individuati sono assegnati annualmente mediante procedure di selezione pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso recante le norme approvate con apposita delibera di Giunta Comunale.

2. Il numero massimo di posteggi assegnabili nell’area di pertinenza dell’immobile comunale sopra indicato è pari a due, ciascuno della misura di mq 15 (5 x 3) + 10 (5 x 2).

3. Sugli stalli sopra individuati potrà essere esercitata esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande da asporto, senza servizio ai tavoli, senza uso di contenitori in vetro, eventualmente con l’apposizione di tavolini e/o panche nel rispetto degli spazi concessi e della normativa sulla sicurezza ed il contrasto per la diffusione del COVID-19;

4. Il rilascio della concessione di posteggio è comunque subordinata alla verifica di regolarità contributiva e fiscale dei titoli che abilitano all’esercizio del commercio su area pubblica secondo le vigenti disposizioni in materia.

5. I veicoli ed i rimorchi utilizzati per la preparazione e la somministrazione degli alimenti e bevande devono essere regolarmente assicurati, così come l’impresa esercente l’attività di somministrazione.

6. In caso di particolari situazioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene pubblica, emergenze sanitarie, o per eventi metereologici in origine non preventivabili, potrà essere disposta la revoca del posteggio o potranno essere ridotti il numero dei posteggi da attribuire alle varie figure giuridiche senza oneri per il Comune medesimo senza rimborso di quanto già versato al Comune quale corrispettivo per l’utilizzo dello stallo.

7. Per accedere all'area gli operatori assegnatari di posteggio dovranno esibire agli agenti della Polizia Locale la lettera di assegnazione del posteggio.

8. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dell’autorizzazione all’assegnazione dei posteggi, posseduto dal dante causa relativamente al periodo di concessione.

# CAPO III

#  NORME IGIENICO SANITARIE DI NETTEZZA URBANA E SICUREZZA

**Art. 8**

**Disposizioni generali**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme vigenti che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Ogni operatore deve ottemperare altresì alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti, delle attrezzature utilizzate e di prevenzione degli infortuni, ed in particolare a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 “*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*” e s.m.i.;

3. Le attività di somministrazione e bevande potranno esercitarsi tutti i giorni rispettando i seguenti orari: dalle 08:00 alle 20:00.

# Art. 9

# Misure di sicurezza

1. Gli operatori che utilizzino impianti alimentati a GPL e impianti elettrici devono rispettare le prescrizioni previste dalle norme, sia di rango primario che secondario emanate ad ogni livello di governo.

2. Il Comune si riserva di non assegnare i posteggi in relazione a situazioni logistiche e/o di sicurezza contingenti.

3. Il posto di vendita dovrà essere totalmente contenuto all’interno del posteggio.

4. Qualora nel corso della durata della concessione si accerti il mancato rispetto della conformità alle normative sopra richiamate, gli incaricati del Comune procederanno ad allontanare il titolare del posteggio dall’area di stallo.

5. Ogni nuova disposizione normativa in tema di sicurezza nel frattempo intervenuta dovrà essere recepita nel Piano di Sicurezza della manifestazione in accordo con le Autorità di pubblica sicurezza, il cui contenuto è comunque vincolante.

# Art. 10

**Pulizia delle aree occupate**

1. I titolari della concessione devono mantenere pulito il suolo e l’area di posteggio, sia durante l'occupazione, sia all'atto della rimozione della struttura.

2. I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto le strutture. Alla rimozione delle strutture sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi. I sacchi dovranno essere smaltiti nel rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta differenziata.

3. I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti, sia anteriormente, sia posteriormente e nella parte sottostante del banco. Al di fuori delle operazioni di vendita le strutture devono essere libere da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi altra natura.

**Art. 11**

**Obblighi dei concessionari**

1. I concessionari, oltre a provvedere alla pulizia di cui all’art. 10, dovranno farsi carico, a settimane alterne, secondo l’ordine di numerazione degli stalli assegnati, dei seguenti incombenti:

1. Una volta al giorno provvedere alla rimozione di eventuali rifiuti depositati lungo il percorso di accesso alla spiaggia e sulla spiaggia stessa;
2. Svuotare i cestini dei rifiuti presenti sul percorso di accesso e sulla spiaggia, provvedendo, eventualmente all’apposizione a propria cura e spese di appositi bidoni per la raccolta dei rifiuti lungo il percorso e sull’area in prossimità della sorgente;
3. Monitorare e segnalare alle competenti autorità l’eventuale formazione di assembramenti o situazioni contrarie alla normativa per il contrasto della diffusione del COVID-19;
4. Monitorare e segnalare alle competenti autorità la violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento di cui all’art. 3.

# CAPO IV

# SANZIONI E NORME FINALI

**Art. 12**

**Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

2. Le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali comportano, per i responsabili, l’obbligo della cessazione immediata dell’abuso.

3. Le sanzioni sono applicate dal Responsabile dell’area amministrativa.

4. Nella determinazione delle sanzioni per le violazioni del presente regolamento si applicano i criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per i casi in cui il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, la somma da determinarsi con ordinanza ingiunzione non può essere inferiore a quella prescritta per il pagamento in misura ridotta (€ 50,00).

6. Per le violazioni al presente regolamento si applica l’istituto del pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. In caso di violazione degli obblighi prescritti dalla normativa nazionale e regionale relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa di settore.

# Art. 13

**Disposizioni Transitorie e Finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia e dalle norme dettate dai vigenti Regolamenti comunali concernenti l’attività di commercio su area pubblica.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3. Il presente Regolamento integra e/o sostituisce, ove con esso incompatibile, ogni altra precedente disposizione regolamentare comunale concernente le attività in oggetto.